



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 12 del 24/03/2017

Il Segretario Comunale

710 Segretario Generale

Dottessa Giada De Francesco

COMUNE DI CAVE
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

Approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 30/07/2015, modificato con deliberazione CC n. 20 del 28/04/2016 e deliberazione CC n. del

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio (in breve CCNR) previsto e disciplinato dagli articoli 25,26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).
2. Il CCNR, che ha natura di entrata patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa. Esso individua la funzione di corrispettivo, quale vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico.

Si sostituisce con

godimento del bene (suolo, sottosuolo o soprassuolo delle sede e loro pertinenze) ottenuto in concessione

3. Il CCNR si differenzia dal canone ricognitorio che rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione e la cui quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.

Si sostituisce il terzo comma con il seguente:

3. La misura del CCNR è determinata in base alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

4. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009 (prot. 1779/09 – OGGETTO: Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Artt. 46 e 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446) il CCNR è dovuto anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP.

Si sostituisce il quarto comma con il seguente:

4. Il CCNR è dovuto anche nel caso in cui per la stessa occupazione venga pagata la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubblici (TOSAP) o il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubblici (COSAP).

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Cave approvate dal Consiglio Comunale sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio, le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Cave esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione (rivalutabile di anno in anno con apposita deliberazione) o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si conformano (e verranno, quindi, opportunamente modificate con espressa indicazione dell'adeguamento ISTAT, come previsto dal successivo art. 10 del presente regolamento, per gli anni successivi all'anno in cui il presente regolamento entra in vigore), alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché dei regolamenti applicabili in materia.
5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
6. Formano parte integrante del presente regolamento, l'allegato A), che regola in modo dettagliato le tariffe da applicare per ogni fattispecie di occupazione, determinate con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e l'allegato B), che regola la suddivisione e la classificazione delle strade.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del CCNR, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune, ai fini dell'applicazione della tariffa, sono classificate, come previsto in dettaglio nell'allegato B) in n. 2 categorie, in ordine crescente di rilevanza, come segue:

1. strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria (minore rilevanza)
2. strade, spazi ed aree pubbliche di II categoria (maggiore rilevanza)

ART. 5

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento del canone concessorio non ricognitorio (CCNR), in base alle prescrizioni e ai criteri di cui al comma 8, art. 27 del citato Decreto Legislativo n. 285/1992.

2. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed avuto riguardo ai criteri di cui art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 1992 n. 285, può modificare annualmente, in via generale, salvo quando previsto dal superiore articolo 3 in ordine alle modifiche dei titoli concessori già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa del CCNR, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.

3. In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, annualmente aggiornate in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

ART. 6

TERMINE DI PAGAMENTO

1. Il termine per il pagamento del CCNR scade, per ciascun anno solare, il 30 aprile, fatto salvo il termine di cui infra all'articolo 16 per l'anno 2016.

Si aggiunge

Per le concessioni e autorizzazioni di durata inferiore a un anno, il CCNR deve essere versato entro 5 giorni dal rilascio del titolo.

2. E', in ogni caso, fatta salva la possibilità per tutti coloro che occupano il suolo pubblico rilevante ai fini del presente regolamento (art. 27 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992), di dichiarare al Comune, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata A/R ovvero pec (protocollocave@pec.actalis.it), entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la propria volontà di provvedere alla rimozione dell'occupazione (legittima ovvero abusiva). In tal caso il CCNR non sarà dovuto, purché la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni di legge, venga ultimato entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'invio della predetta comunicazione. Dell'ultimazione dei lavori di rimozione l'occupante dovrà darne comunicazione al Comune, secondo una delle modalità sopraindicate, entro il termine di 10 giorni dall'effettiva ultimazione della rimozione dell'occupazione. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'eventuale debenza, per la medesima occupazione che si intende rimuovere, di altre somme dovute, per il periodo anteriore alla rimozione, in favore dell'Amministrazione Comunale, per causali diverse dal CCNR.

ART. 7

CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE DI CONCESSIONE NONRICOGNITORIO

La superficie da assoggettare al CCNR si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare. Per le concessioni per attraversamenti sotterranei o aerei le tariffe sono calcolate per unità di lunghezza adottando i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime:

- a) tubi e condotte interrato: viene considerata la superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato ed all'altro;
- b) elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei: viene considerata la superficie definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato ed all'altro.

ART. 8

TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Sono assoggettate al CCNR, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le seguenti tipologie, in dettaglio indicate nell'allegato A, di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilevanti ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Decreto legislativo n. 285/1992, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio:

2. attraversamenti sotterranei o aerei relativi ad erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
3. pubblicità su strade o in vista di strade;
4. accessi ingegnere;
4. accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Criterio residuale di classificazione della tipologia di occupazione: qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

3. Ai fini del presente regolamento, per occupazioni permanenti si intendono comunque, ma non esclusivamente, quelle relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione effettuate mediante:

- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
- b) linee telefoniche sotterranee;
- c) condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;
- d) linee sotterranee per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche telefoniche;
- e) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- f) tralicci di elettrodotto;
- g) occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili.

Si aggiunge al terzo comma :

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che

forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione (TOSAP e COSAP). Si aggiunge il quarto comma:

4. Il canone non ricognitorio è dovuto solo in caso di limitazione o modulazione delle possibilità del tipico utilizzo della strada, ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conducono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione. In particolare, in caso di utilizzo del sottosuolo della sede stradale il canone non ricognitorio non è esigibile qualora l'occupazione non impedisca o limiti in alcun modo la fruizione della sede stradale.

ART. 9

VALORE DELL'OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato A) al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

m² = metriquadri

m = metrilineari

cad. = cadauno

ARTICOLO 10

TARIFFA

1. La tariffa di riferimento, per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo ai sensi del comma 2 dell'art. 5, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificata a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.

2. La tariffa di cui all'allegato A) è determinata anche in base agli effettivi oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

ARTICOLO 11

CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE RICOGNITORIO

1. L'importo dovuto a titolo di CCNR viene determinato sulla base della tariffa allegata, salvo quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3 e dall'art 10 del presente regolamento, avuto riguardo ai criteri di determinazione previsti dall'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n.285/1992.

2. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009, il CCNR è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta per l'occupazione e il relativo importo è detratto da quest'ultima.

Si sostituisce il secondo comma con il seguente:

2. Il CCNR è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta per l'occupazione e il relativo importo è detratto da quest'ultima.

ARTICOLO 12

AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del CCNR le seguenti tipologie di occupazione:

pubblicità su strade o in vista di strade;

accessi in genere;

accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

Si sostituisce con :

accessi in genere;

accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Le domande di agevolazione, riduzione o esenzione dal pagamento del CCNR, ove previste, eccetto quelle previste al comma 1, non subordinate a domanda da parte dell'utente e ad istruttoria, dovranno essere inoltrate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione degli avvisi di scadenza, con allegata la necessaria documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione, riduzione o esenzione, fatto salvo il termine di cui infra all'articolo 16 per il primo anno di applicazione.
3. Il Comune provvederà all'istruttoria della domanda, ove ricevuta nei termini di cui al comma che precede, entro 30 dal ricevimento, provvedendo a comunicare all'istante, entro il predetto termine, l'esito (accoglimento o rigetto) dell'espletata istruttoria.

ARTICOLO 13

PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il CCNR può essere riscosso dal comune nei termini e nei modi previsti dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'EnteLocale.
2. Per il primo anno di occupazione il CCNR è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del CCNR, il Comune o, per suo conto, l'eventuale soggetto gestore dell'entrata, invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La comunicazione dell'avviso è effettuata nei termini e secondo le modalità di legge.
4. La comunicazione dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
5. Per l'omesso o parziale pagamento del CCNR si applica, in ogni caso, a cura del Comune, la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo dovuto con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000, ferme restandole eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs n. 285/1992.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune o all'eventuale soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

ARTICOLO 14

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dai successivi commi del presente articolo.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
3. Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al CCNR si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del CCNR dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
4. Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune nei termini ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute in virtù delle disposizioni del presente regolamento e non pagate avviene in conformità alle modalità previste dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente locale.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune e avranno effetto in base a quanto disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388.
3. In sede di applicazione per l'anno 2016, il termine per il pagamento del CCNR è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, al 30 giugno 2016.

Si sostituisce il terzo comma con il seguente:

3. In sede di applicazione per l'anno 2017, il termine per il pagamento del CCNR è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, al 30 novembre 2017.

4. In via transitoria, in sede di applicazione per l'anno 2016, i termini per la presentazione di domande di agevolazione / riduzione / esenzione di cui all'art. 12, sono fissati al 30 maggio 2016.

Si sostituisce il quarto comma con il seguente:

4. In via transitoria, in sede di applicazione per l'anno 2017, i termini per la presentazione di domande di agevolazione / riduzione / esenzione di cui all'art. 12, sono fissati al 30 ottobre 2017.

5. L'art 14 del presente regolamento, relativo alle occupazioni abusive, non si applica per le occupazioni presenti sulle strade alla data di approvazione del presente regolamento.

Si sostituisce il quinto comma con il seguente:

5. L'art. 14 del presente regolamento, relativo alle occupazioni abusive, non si applica per le

occupazioni presenti sulle strade al 31 dicembre 2014.

6. In ossequio ai principi di amministrazione trasparente il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre al fine di consentirne, nel modo più efficace possibile, l'intelligibilità da parte dei soggetti interessati, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, provvederà ad inoltrare a tutti i soggetti, già titolari di titolo concessorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una nota esplicativa sull'entrata patrimoniale (CCNR) oggetto del presente regolamento.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

CRITERI GENERALI

La determinazione del canone varia in funzione della tipologia di concessione.

I criteri generali sulla base dei quali sono calcolati gli importi dovuti come corrispettivi delle autorizzazioni rilasciate dall'ENTE sono regolamentati dall'art.27 comma 7 e 8 del Codice della Strada (d.lgs.n.285/1992).

CONCESSIONI SOGGETTE A CCNR

1. ATTRAVERSAMENTI (trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei)
2. PUBBLICITA' LUNGO O IN VISTA DI STRADE
3. ACCESSI IN GENERE
4. ACCESSI COMMERCIALI CON IMPIANTI DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ANNESSI – I.D.C.

DETERMINAZIONE IMPORTI

I fattori che determinano il valore da attribuire alle tariffe sono:

1. il grado di soggezione della strada ⁽¹⁾ ⁽²⁾;
2. il valore economico della concessione;
3. il vantaggio che l'utente ricava dalla concessione. Il vantaggio economico che ricava il titolare del cartello pubblicitario ovvero colui che gode del passaggio sulla strada pubblica. Tale vantaggio si evidenzia rispetto a soluzioni alternative che potrebbero comportare percorsi più lunghi o meno agevoli.

Il calcolo dell'importo del canone dipende inoltre:

- a) dall'estensione dell'interferenza e, nel caso di cartello pubblicitario, dal fatto che esso il sia ubicato su suolo pubblico o su suolo privato (e quindi solo in vista della strada pubblica) e dalla presenza o meno di illuminazione sul cartello;
- b) dalla tipologia di accesso (a fondo agricolo, a civile abitazione, ad attività commerciale o industriale, a parcheggio più o meno esteso, ecc.), o di attraversamento (sulle pertinenze stradali, nel sottosuolo stradale, aereo, ecc.);
- c) dal volume di traffico attraversante la strada dove ricade l'interferenza.

La somma dovuta dal concessionario sarà quindi determinata, da una parte, dai costi che l'ENTE sostiene per l'interferenza stradale (costi che si ripercuotono sulle strade e relative pertinenze), e dall'altra, dal vantaggio di chi utilizza l'interferenza.

Per il calcolo degli importi dei CCNR sono state adottate le formule riportate nel seguito, in analogia con quanto disposto con provvedimento dell'Amministratore di ANAS S.P.A. ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'attribuzione dei valori ai coefficienti adottati sono state altresì tenute in considerazione le reali esigenze dei canoni di cui al presente Regolamento. Detti coefficienti tengono conto delle caratteristiche peculiari delle interferenze, delle soggezioni della strada che ne derivano, del vantaggio economico del concessionario.

LEGENDA DEI COEFFICIENTI E DEI RISPETTIVI VALORI ADOTTATI

ATTRAVERSAMENTI				
TRASVERSALI, LONGITUDINALI, SOTTERRANEI, AEREI				
C	:	CANONE DI CONCESSIONE		
VMS	:	Valore medio del suolo	=	3 Euro
Crfa	:	Coefficiente riduzione fascia abitanti	Fascia B	= 0,70
Ct	:	VMS * Crfa		= 2,10 Euro
La	:	lunghezza attraversamento		m
Tp	:	larghezza attraversamento		m
Ku	:	coeff. di maggiorazione che tiene conto dell'interferenza	longitudinale	= 1
			attraversamento aereo con sostegni fuori dall'area ad uso pubblico	= 0,5
			attraversamento aereo con sostegni dentro dall'area ad uso pubblico	= 1,5
Ko	:	coeff. di maggiorazione che tiene conto dell'utilizzo di opere d'arte (sottopassi, cavalcavia, ponti pedonali o carrabili...) della strada	vengono utilizzate	= 2
			non vengono utilizzate	= 1
Kt	:	coeff. di maggiorazione per attraversamenti nel sottosuolo	attraversamenti trasversali	= 12
			attraversamento longitudinali	= 1
i	:	interesse di capitalizzazione del bene	5%	= 0,05
V	:	valore delle opere da realizzare dal concessionario al ml		=
0,003	:	prodotto tra l'incidenza di manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del concessionario per la manutenzione e sorveglianza	1,5% x 20%	= 0,003
0,002	:	maggiore onere di sorveglianza e per la gestione della strada pari al 2 per mille del valore dell'opera da realizzare dal concessionario		= 0,002
Ki	:	fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4	

Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a novembre 2016	=	1,369	
PUBBLICITA' LUNGO O IN VISTA DI STRADE					
C	: CANONE DI CONCESSIONE				
Cv	: CANONE BASE		=	7	<i>Euro/mq</i>
Ms	: quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali	quota fissa	=	25	<i>Euro/cad</i>
Mc	: maggiorazione per cartelli posizionati in area di carburanti		=	5,165	<i>Euro/mq</i>
Kl	: coefficiente di maggiorazione per illuminazione		=	1,5	
Ki	: fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4			
Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a novembre 2016	=	1,365	
S	: S	superficie del cartello			<i>mq</i>
ACCESSI IN GENERE					
C	: CANONE DI CONCESSIONE				
Ct	: valore medio del suolo		=	5	<i>Euro/mq</i>
La	: larghezza dell'accesso in m		=	1	<i>m</i>
i	: interesse di capitalizzazione del bene	5%	=	0,05	
ka	: coefficiente connesso con il tipo di accesso		=		
Ki	: fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4			
Kr	: coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a novembre 2016	=	1,365	

Fasce di riduzione per numero Abitanti (Crfa)

FASCIA	DA	A	COEFFICIENTE
A	0	9.999	0,55
B	10.000	29.999	0,70
C	30.000	49.999	0,85
D	50.000		1,00

VALORI DEL COEFF. Ka

In relazione al valore da attribuire al coefficiente Ka nella formula per il calcolo dei canoni relativi agli accessi sono state redatte le tabelle che seguono suddivise in:

- Tabella B.1 : ACCESSI AGRICOLI;
- Tabella B.2 : ACCESSI CIVILE ABITAZIONE;
- Tabella B.3 : ACCESSI INDUSTRIALI E COMMERCIALI;
- Tabella B.4 : ACCESSI COMMERCIALI CON I.D.C.

Tabella B.1 ACCESSI AGRICOLI

Valori di Ka per accessi agricoli fino a 3 ml

A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	10
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	15
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	30
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	15
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	22,5
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	45

Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.

Tabella B.2 ACCESSI CIVILE ABITAZIONE

B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	20
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	40
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	60
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	70
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	90
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	140
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto con "n" = numero fabbricati oltre il sesto	140 + + (n x 10)

Tabella B.3 ACCESSI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

C.1	<p>Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso - (con $L_a \leq 10,00$ metri)</p> <p>$C = Ct \times L_a \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 100 \times Ki \times 1,1708$</p>	100
C.1a	<p>Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00 - (con $L_a > 10,00$ metri)</p> <p>$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr] + [Ct \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 100 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 50 \times Ki \times 1,1708]$</p>	50
C.1b.1	<p>Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.1 - (con $L_a \leq 10,00$ metri)</p> <p>$C = Ct \times L_a \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 140 \times Ki \times 1,1708$</p>	$Ka \times 1,4$
C.1b.2	<p>Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.1 + C.1a) - (con $L_a > 10,00$ metri)</p> <p>$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] +$ $+ [Ct \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 140 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 70 \times Ki \times 1,1708]$</p>	$Ka \times 1,4$
C.1c.1	<p>Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.1 - (con $L_a \leq 10,00$ metri)</p> <p>$C = Ct \times L_a \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 180 \times Ki \times 1,1708$</p>	$Ka \times 1,8$
C.1c.2	<p>Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.1 + C.1a) - (con $L_a > 10,00$ metri)</p> <p>$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] +$ $+ [Ct \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 180 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 90 \times Ki \times 1,1708]$</p>	$Ka \times 1,8$
C.2	<p>Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso - (con $L_a \leq 20,00$ metri)</p> <p>$C = Ct \times L_a \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 160 \times Ki \times 1,1708$</p>	160
C.2a	<p>Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi - (con $L_a > 20,00$ metri)</p> <p>$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr] + [Ct \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 160 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 200 \times Ki \times 1,1708]$</p>	200
C.2b.1	<p>Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.2 - (con $L_a \leq 20,00$ metri)</p> <p>$C = Ct \times L_a \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 224 \times Ki \times 1,1708$</p>	$Ka \times 1,4$
C.2b.2	<p>Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.2 + C.2a) - (con $L_a > 20,00$ metri)</p> <p>$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] +$ $+ [Ct \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 224 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 280 \times Ki \times 1,1708]$</p>	$Ka \times 1,4$
C.2c.1	<p>Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.2 - (con $L_a \leq 20,00$ metri)</p> <p>$C = Ct \times L_a \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 288 \times Ki \times 1,1708$</p>	$Ka \times 1,8$
C.2c.2	<p>Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.2 + C.2a) - (con $L_a > 20,00$ metri)</p> <p>$C = [Ct \times L_a \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] +$ $+ [Ct \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 288 \times Ki \times 1,1708) +$ $+ [5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 360 \times Ki \times 1,1708]$</p>	$Ka \times 1,8$

Tabella B.4 ACCESSI COMMERCIALI CON I.D.C.

C.3	Accesso unico a carattere commerciale dotato di impianto pubblico automatico per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso (con $L_a \leq 10,00$ metri)	150
	$C = C_t \times L_a \times i \times K_a \times K_i \times K_r = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 150 \times K_i \times 1,3690$	
C.3a	Incremento di C.3 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00 -(con $L_a > 10,00$ metri)	50
	$C = (C_t \times L_a \text{ totale} \times i \times K_a \times K_i \times K_r) - (C_t \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times K_a \times K_i \times K_r) =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 150 \times K_i \times 1,3690) + (5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 50 \times K_i \times 1,3690)$	
C.3b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.3 -(con $L_a \leq 10,00$ metri)	$K_a \times 1,4$
	$C = C_t \times L_a \times i \times (K_a \times 1,4) \times K_i \times K_r = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 210 \times K_i \times 1,3690$	
C.3b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.3 + C.3a) -(con $L_a > 10,00$ metri)	$K_a \times 1,4$
	$C = [(C_t \times L_a \text{ totale} \times i \times (K_a \times 1,4) \times K_i \times K_r) - (C_t \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times (K_a \times 1,4) \times K_i \times K_r)] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 210 \times K_i \times 1,3690) + [5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 70 \times K_i \times 1,3690]$	
C.3c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.3 -(con $L_a \leq 10,00$ metri)	$K_a \times 1,8$
	$C = C_t \times L_a \times i \times (K_a \times 1,8) \times K_i \times K_r = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 270 \times K_i \times 1,3690$	
C.3c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.3 + C.3a) -(con $L_a > 10,00$ metri)	$K_a \times 1,8$
	$C = [C_t \times L_a \text{ totale} \times i \times (K_a \times 1,8) \times K_i \times K_r] - [C_t \times (L_a \text{ totale} - 10,00) \times i \times (K_a \times 1,8) \times K_i \times K_r] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 270 \times K_i \times 1,3690) - [5,16456 \times (L_a - 10,00) \times 0,05 \times 90 \times K_i \times 1,3690]$	
C.4	Accesso doppio a carattere commerciale dotato di impianto pubblico automatico per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso (con $L_a \leq 20,00$ metri)	240
	$C = C_t \times L_a \times i \times K_a \times K_i \times K_r = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 240 \times K_i \times 1,3690$	
C.4a	Incremento di C.4 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi -(con $L_a > 20,00$ metri)	200
	$C = (C_t \times L_a \text{ totale} \times i \times K_a \times K_i \times K_r) - (C_t \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times K_a \times K_i \times K_r) =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 240 \times K_i \times 1,3690) + [5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 200 \times K_i \times 1,3690]$	
C.4b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.4 -(con $L_a \leq 20,00$ metri)	$K_a \times 1,4$
	$C = C_t \times L_a \times i \times (K_a \times 1,4) \times K_i \times K_r = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 336 \times K_i \times 1,3690$	
C.4b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.4 + C.4a) -(con $L_a > 20,00$ metri)	$K_a \times 1,4$
	$C = [C_t \times L_a \text{ totale} \times i \times (K_a \times 1,4) \times K_i \times K_r] - [C_t \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times (K_a \times 1,4) \times K_i \times K_r] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 336 \times K_i \times 1,3690) + [5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 200 \times K_i \times 1,3690]$	
C.4c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.4 -(con $L_a \leq 20,00$ metri)	$K_a \times 1,8$
	$C = C_t \times L_a \times i \times (K_a \times 1,8) \times K_i \times K_r = 5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 432 \times K_i \times 1,3690$	
C.4c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.4+ C.4a) -(con $L_a > 20,00$ metri)	$K_a \times 1,8$
	$C = [C_t \times L_a \text{ totale} \times i \times (K_a \times 1,8) \times K_i \times K_r] - [C_t \times (L_a \text{ totale} - 20,00) \times i \times (K_a \times 1,8) \times K_i \times K_r] =$ $C = (5,16456 \times L_a \times 0,05 \times 432 \times K_i \times 1,3690) + [5,16456 \times (L_a - 20,00) \times 0,05 \times 360 \times K_i \times 1,3690]$	

Formula per la determinazione del CCNR per attraversamenti:

$$C = ((Ct * La * Tp * Ku * Ko * Kt) * i * Ki) * Kr + ((V * La) * (0,003 + (0,002 * Kt)) * Kr$$

Formula per la determinazione del CCNR per pubblicità su strade o in vista di strade:

$$C = (((Cv + Mc) * S + Ms) * Ki) + (Cv * Kl) * S * Kr$$

Formula per la determinazione del CCNR per accessi in genere:

$$C = ((Ct * La) * i * Ka) * Ki * Kr$$

Seguono a titolo semplificativo delle tabelle con le tariffe dei CCNR da applicare nei casi standard in funzione della tipologia di interferenza e, per ognuna di queste, delle soggezioni e del vantaggio economico determinato da ogni concessione.

TABELLA CON IMPORTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI AL ML⁽⁴⁾

LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,695	Euro/ml/giorno
STRADA TIPO II	0,839	Euro/ml/giorno
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	5,649	Euro/ml/giorno
STRADA TIPO II	7,374	Euro/ml/giorno
LINEE ELETTRICHE AEREE		
LONGITUDINALI		
<i>SENZA SOSTEGNI SU AREA USO PUBBLICO</i>		
STRADA TIPO I	0,551	Euro/ml/giorno
STRADA TIPO II	0,623	Euro/ml/giorno
<i>CON SOSTEGNI SU AREA USO PUBBLICO</i>		
STRADA TIPO I	0,839	Euro/ml/giorno
STRADA TIPO II	1,054	Euro/ml/giorno
Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali ACQUA		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,719	Euro/ml/giorno
STRADA TIPO II	0,862	Euro/ml/giorno
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	5,779	Euro/ml/giorno
STRADA TIPO II	7,503	Euro/ml/giorno

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali FOGNATURE		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	1,342	<i>Euro/ml/giorno</i>
STRADA TIPO II	1,485	<i>Euro/ml/giorno</i>
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	9,142	<i>Euro/ml/giorno</i>
STRADA TIPO II	10,867	<i>Euro/ml/giorno</i>
Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali GAS		
SOTTERRANEI		
LONGITUDINALI		
STRADA TIPO I	0,958	<i>Euro/ml/giorno</i>
STRADA TIPO II	1,102	<i>Euro/ml/giorno</i>
TRASVERSALI		
STRADA TIPO I	7,072	<i>Euro/ml/giorno</i>
STRADA TIPO II	8,797	<i>Euro/ml/giorno</i>

NOTE

Nota (1):

Le soggezioni che derivano dalla strada, sono i costi di manutenzione della strada derivanti dalla realizzazione dell'attraversamento o dall'interferenza. Da approfondimenti e studi effettuati da ANAS S.P.A. si evince che:

1. **gli attraversamenti** con linee elettriche, di gasdotti, fognanti ecc. sulla strada, o sulle relative pertinenze, **comportano maggiori oneri di manutenzione del tratto interferito sia a medio che a lungo termine che non caratterizzano tratti stradali lasciati integri da lavori;**
2. **l'installazione di cartelli pubblicitari** lungo o in vista di una strada **comporta maggiori oneri di manutenzione, in quanto ogni cartello pubblicitario, oltre a costituire un potenziale pericolo per la circolazione stradale in ipotesi di sua caduta sulla carreggiata, interferisce comunque con la segnaletica stradale già esistente o di successiva installazione, poiché l'ENTE deve costantemente verificare il rispetto delle distanze minime di legge tra cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale, nonché tra le stesse ed i punti singolari della strada (curve, intersezioni, gallerie, ecc.).**

Nota (2):

Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350). I frontisti, o i proprietari, non possono precludere l'uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall'aver o meno contribuito alle spese di realizzazione e/o manutenzione, né renderne più gravoso l'uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza, in sostanza tali poteri comprendono: espletamento dei servizi di polizia stradale;

- *garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo ed attrezzature, impianti e servizi, nel caso di inadempienza dei soggetti tenuti a farlo, salvo rivalsa dei relativi oneri per le rispettive quote;*
- *il controllo tecnico delle efficienze delle strade e relative pertinenze;*
- *l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;*
- *il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui al titolo II del Nuovo Codice della Strada;*
- *l'emissione delle ordinanze per regolare la circolazione e per rimuovere eventuali ostacoli al libero esercizio dell'uso pubblico*

NOTA (3):

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI RIPORTANTI I COEFFICIENTI "ki" DI MAGGIORAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA GIÀ IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI (ex coefficiente di maggiorazione "B")

1) - Decreto Ministeriale 14.06.1965

Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.

(G.U. n. 181 in data 21.07.1965).

2) - Decreto Ministeriale 22.11.1966

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 318 in data 19.12.1966).

3) - Decreto Ministeriale 20.04.1969

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 116 in data 07.05.1969).

4) - Decreto Ministeriale 30.10.1970

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.

(G.U. n. 288 in data 13.11.1970).

5) - Decreto Ministeriale 16.04.1973

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.

(G.U. n. 159 in data 23.06.1973).

6) - Decreto Ministeriale 03.08.1979

Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.

(G.U. n. 275 in data 08.10.1979).

7) - Decreto Ministeriale 28.12.1990

Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete varia statale

(G.U. n. 58 in data 09.03.1991).

NOTA (4):

Per determinare il **valore massimo della superficie occupata** si fa riferimento alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/01: criteri per la determinazione delle superficie in concessione

SUPERFICIE OCCUPATA VIRTUALMENTE: Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime: a) Cavi e cavidotti interrati: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; b) Tubi e condotte interrate/poggiate: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; c) Tubi e condotte interrati/poggiate nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: Quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0,50, g) Gavittelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio; h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazioni: Quella definita dalla proiezioni al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato

STRADE DI TIPO I (minore rilevanza)

	Via Galileo Galilei	Strada comunale	Asfalto					
	Piazza Padre Paolo Mattei	Strada comunale	Asfalto					
	Via Gabriele D'annunzio	Strada comunale	Asfalto					
	Via Potano	Strada comunale	Asfalto/sterrato					
	Via Alessandro Volta	Strada comunale	Asfalto					
	Via Enrico Fermi	Strada comunale	Asfalto					
	Via Alessandro Manzoni	Strada comunale	Asfalto					
	Via degli Astronauti	Strada comunale	Asfalto					
	Via dei Castagni	Strada comunale	Asfalto					
	Via Ugo Foscolo	Strada comunale	Asfalto					
	Via Leonardo Da Vinci	Strada comunale	Asfalto					
	Via Morino	Strada comunale	Asfalto					
	Via Giacomo Leopardi	Strada comunale	Asfalto					
	Via Tommaso D'Aquino	Strada comunale	Asfalto					
	Via Dante Alighieri	Strada comunale	Asfalto					
	Via Gregorio pasquazi	Strada comunale	Asfalto					
	Via Antonio Rosmini	Strada comunale	Asfalto					
	Via Halbert Einstein	Strada comunale	Asfalto					
	Via Benedetto Croce	Strada comunale	Asfalto					
	Via Pietro Novelli	Strada comunale	Asfalto					
	Via G. Della Rovere	Strada comunale	Asfalto					
	Via Guido Cirioni	Strada comunale	Asfalto					
	Via Giovanni Gentile	Strada comunale	Asfalto					
	Via Suor Marietta Jacoucci	Strada comunale	Asfalto					
	Via Antonio Clementi	Strada comunale	Asfalto					
	Via Don Giuseppe Boccuccia	Strada comunale	Asfalto					
	Via Elena Pucci	Strada comunale	Asfalto					
	Via Padre Eutimio Castellani	Strada comunale	Asfalto					
	Via Raimondo Pasquazi	Strada comunale	Asfalto					
	Via Generale Ballanti	Strada comunale	Asfalto					
	Piazza Giulio Venzi	Strada comunale	Asfalto					
	Piazza S. Lorenzo	Strada comunale	Asfalto					
	Via Giulio Rinaldi	Strada comunale	Asfalto					
	Via Francesco Giacomo Comerci	Strada comunale	Asfalto					
	Via Don F. Castellani	Strada comunale	Asfalto					

Via Rosina Sessi	Strada comunale	Asfalto						
Via Lorenzo Ferri	Strada comunale	Asfalto/cemento						
Via Salvatore Guerra	Strada comunale	Asfalto						
Via Toce	Strada comunale	Asfalto						
Via Vittorio Zincone	Strada comunale	Asfalto						
Via Padre Amarisse	Strada comunale	Asfalto						
Via Eugenio Rovella	Strada comunale	Asfalto						
Via delle Noci	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Cambresis	Strada comunale	Asfalto						
Via delle Rose	Strada comunale	Asfalto						
Via Antonio Traversi	Strada comunale	Asfalto						
Via Roberto Rossellini	Strada comunale	Asfalto						
Via Aida De Meis	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Francesco d'Assisi	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Giordano Bruno	Strada comunale	Asfalto						
Via Angelo Mazzenga	Strada comunale	Asfalto						
Via Giacomo Matteotti	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Ettore Pistolesi	Strada comunale	Asfalto						
Via dei Gelsomini	Strada comunale	Asfalto						
Via delle Mimose	Strada comunale	Asfalto						
Via Sandro Pertini	Strada comunale	Asfalto						
Via delle Ginestre	Strada comunale	Asfalto						
Via Valle Onica	Strada comunale	Asfalto						
Via Giorgio Sessi	Strada comunale	Asfalto						
Via Cima	Strada comunale	Asfalto						
Via Cerreto	Strada comunale	Asfalto						
Via Tocciano	Strada comunale	Asfalto						
Via Anna Magnani	Strada comunale	Asfalto						
Via dei Ciclamini	Strada comunale	Asfalto						
Via Amerigo Chialastri	Strada comunale	Asfalto						
Via Matteuzzo	Strada comunale	Asfalto						
Via Cesiano	Strada comunale	Asfalto						
Piazza Ludovico Foschi	Strada comunale	Asfalto						
Via Spirito Santo	Strada comunale	Asfalto						
Via Samele	Strada comunale	Asfalto						
Via Cepperano	Strada comunale	Asfalto						
Via Casalecchio	Strada comunale	Asfalto						

Via Vallicelle	Strada comunale	Asfalto					
Via Valle dei Piscoli	Strada comunale	Asfalto					
Via Fontanella	Strada comunale	Asfalto					
Via dei Cigliegi	Strada comunale	Asfalto					
Via delle Palme	Strada comunale	Asfalto					
Via Grotta Piana	Strada comunale	Asfalto					
Via Colle Mozzo	Strada comunale	Asfalto					
Via della Vite	Strada comunale	Asfalto					
Via Formarosa	Strada comunale	Asfalto					
Via del Tabacco	Strada comunale	Asfalto					
Via del Grano	Strada comunale	Asfalto					
Via della Tracca	Strada comunale	Asfalto					
Via dell' Agricoltura	Strada comunale	Asfalto					
Via della Ferrovia	Strada comunale	Asfalto					
Via Gaetano Mattei	Strada comunale	Asfalto					
Via dei Falegnami	Strada comunale	Asfalto					
Via Pratarone	Strada comunale	Asfalto					
Via Santa Maria del Monte	Strada comunale	Asfalto					
Piazza Santa Croce	Strada comunale	Asfalto					
Via Luigi Einaudi	Strada comunale	Asfalto					
Contrada San Giuseppe	Strada comunale	Asfalto					
Via Cannefacce	Strada comunale	Asfalto					
Via dell' Artigianato	Strada comunale	Asfalto					
Via Casale Mattei	Strada comunale	Asfalto					
Contrada Casali	Strada comunale	Asfalto					
Via Valle Sdoza	Strada comunale	Asfalto					
Via della Tracca	Strada comunale	Asfalto					
Via dell' Agricoltura	Strada comunale	Asfalto					
Via della Ferrovia	Strada comunale	Asfalto					
Via Gaetano Mattei	Strada comunale	Asfalto					
Via dei Falegnami	Strada comunale	Asfalto					

STRADE DI TIPO II (maggiore rilevanza)

N° d'ordine	Denominazione strada	Classificazione strada	Natura del fondo stradale	Lunghezza stradale	Inizio strada		Fine strada	
					Foglio catastale	Particella catastale	Foglio catastale	Particella catastale
1	Via Arco Mastificola	Strada Comunale	Selciato	30				
2	Piazza del Giglio	Strada Comunale	Selciato	25				
3	Vicolo Torricella	Strada Comunale	Selciato con scale	35				
4	Piazza Guido e Luca Ziluca	Strada Comunale	Parte Selciato e parte Asfalto	40				
5	Piazza Guglielmo Marconi	Strada Comunale	Selciato	45				
6	Piazza Rapello	Strada Comunale	Selciato	15				
7	Via Scalonì Brelli	Strada Comunale	Selciato con scale	95				
8	Piazza del Ceraso	Strada Comunale	Selciato	20				
9	Via Concordia	Strada Comunale	Selciato	90				
10	Via del Fossato	Strada Comunale	Selciato con scale	110				
11	Via Scalonì alla Toire	Strada Comunale	Selciato con scale	33				
12	Piazza Giuseppe Garibaldi	Strada Comunale	Selciato	40				
13	Via della Pace	Strada Comunale	Selciato	25				
14	Piazza Plebiscito	Strada Comunale	Parte Selciato e parte Asfalto	47				
15	Via Vittorio Sessi	Strada Comunale	Asfalto	110				
16	Vicolo Luzzi	Strada Comunale	Selciato con scale	34				
17	Via dell'Unità	Strada Comunale	Selciato	90				
18	Via Rapello	Strada Comunale	Selciato con scale	170				
19	Vicolo Corallo	Strada Comunale	Selciato con scale	58				
20	Via Indipendenza	Strada Comunale	Selciato con scale	45				
21	Via Santissima Annunziata	Strada Comunale	Selciato con scale	106				
22	Via Santa Lucia	Strada Comunale	Parte Asfalto e parte Selciato	265				
23	Via Felice Borghese	Strada Comunale	Asfalto	253				
24	Via Roma	Strada Comunale	Selciato	260				
25	Via San Lorenzo	Strada Comunale	Asfalto	372				
26	Via Santa Maria Vecchia	Strada Comunale	Selciato con scale	15				
27	Via del Giglio	Strada Comunale	Selciato con scale	60				
28	Viale Giorgioli	Strada Comunale	Asfalto	255				
29	Vicolo Giorgioli	Strada Comunale	Selciato con scale	46				
30	Viale Pio XII	Strada Comunale	Asfalto	490				
31	Piazza delle Erbe	Strada Comunale	Parte Selciata e parte Asfalto	40				
32	Via Filippo Venzi	Strada Comunale	Selciato	28				
33	Via Pitè di Palazzo	Strada Comunale	Selciato con scale	120				
34	Corso Vittorio Emanuele	Strada Comunale	Selciato	220				
35	Vicolo Orti	Strada Comunale	Selciato con scale	78				
36	Via Cavour	Strada Comunale	Selciato	180				
37	Via Giuseppe Clementi	Strada Comunale	Asfalto	70				
38	Via Fosso Lupo	Strada Comunale	Selciato	10				

39	Via Vittorio Alfieri	Strada comunale	Asfalto					
40	Via Tito Boccuccia	Strada comunale	Asfalto					
41	Via Falcone e Borsellino	Strada comunale	Asfalto					
42	Via Luigi Ariola	Strada comunale	Asfalto					

CITTA' DI CAVE
Provincia di ROMA

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del avente ad oggetto
"Regolamento del canone patrimoniale non ricognitorio e relative tariffe: modifica."

Il Revisore Unico,

al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 239, co. 1, D. Lgs 267/2000,

- Vista la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario);
- Letto l'art. 60, comma 2, lettera e) del nuovo regolamento di contabilità;
- Considerato che le modifiche al Regolamento sono state apportate "... *alla luce delle novità normative e giurisprudenziali intervenute nel 2016 in materia ...*"
- Preso atto del favorevole parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta, fornito dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario) ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L e del nuovo Regolamento di Contabilità del Comune;

per tutto quanto sopra riferito

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Latina, 08 marzo 2017

Il Revisore Unico

